



Città di Gallipoli

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Presa d'atto della Determina AGER n. 406/2026 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione del PEF del Comune di Gallipoli per il periodo 2026-2029, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera ARERA n. 397/2025/R/rif e del MTR-3 allegato

L'anno 2026, il giorno 31 del mese luglio alle ore 09:15, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^{aa} convocazione.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Avv. Antonio SCRIMITORE.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

	P	A		P	A
1 Flavio FASANO	Sì		10 Salvatore GUGLIELMETTI	Sì	
2 Giancarlo PADOVANO	Sì		11 Andrea CAPOTI	Sì	
3 Gianluca CAIFFA	Sì		12 Antonio PITEO	Sì	
4 Ugo GHIACCIO	Sì		13 Davide BOELLIS	Sì	
5 Caterina FIORE	Sì		14 Rossana NICOLETTI	Sì	
6 Caterina MAGNO	Sì		15 Antonio CATALDI	Sì	
7 Speranza FAENZA	Sì		16 Tonia FATTIZZO	Sì	
8 Patrizia ALFIERI	Sì		17 Riccardo CUPPONE	Sì	
9 Francesco CRISOGIANNI	Sì				

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Padovano Giancarlo il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, li 25/07/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Emanuele BOELLIS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli, lì 25/07/2026

Il Dirigente del Settore Finanziario
f.to Dott. Emanuele BOELLIS

Il Presidente apre la seduta invitando il Segretario a procedere all'appello.

Presenti 16, assenti 1 (Crisogianni). Seduta valida.

Durante la discussione, entra in aula il consigliere Crisogianni. Presenti **17 consiglieri**.
apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013 che, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma dell'imposizione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, articolata in tre distinti prelievi ovvero l'imposta municipale propria, relativa alla componente patrimoniale, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e il tributo sui servizi indivisibili, destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- in particolare, l'art. 1, commi 641-668, della legge n. 147/2013 e smi, che recano la disciplina del tributo sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Richiamate:

- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 Agosto 2025, avente ad oggetto *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), relativo al quadriennio 2026/2029"*;
- la deliberazione ARERA 480/2025/R/rif del 4 novembre 2025, recante *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)"*;

Considerato quindi che ARERA, con deliberazione n. 397/2025/R/RIF, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 - di seguito denominato MTR-3 - con cui ha innovato la redazione del PEF soprattutto sul piano del contenuto minimo per la determinazione dei costi efficienti e per la definizione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Evidenziato che:

- l'art. 7 del sopra citato metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle

tariffe, limitandosi a confermare, per tale profilo, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

- di conseguenza, per la determinazione delle tariffe permane la suddivisione delle utenze in due macrocategorie, ossia utenze domestiche e utenze non domestiche;

Osservato che:

- il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) prevede la determinazione, da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), di specifici parametri funzionali alla quantificazione dei costi efficienti e delle entrate tariffarie massime riconoscibili;
- in base all'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, sono previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, *ex multis*, che:
 - sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3 e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
 - il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come in dettaglio precisati al comma 7.3);
 - la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario nonché del rispetto della metodologia prevista e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4);
 - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità di regolazione la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5);
 - l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva (art. 7.12);
 - fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.14);
- all'art. 7, punti 7.7 e 7.8, della delibera *de qua* viene disciplinata analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2028 e 2029 dei piani economici, predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità di regolazione;
- è anche previsto che, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del terzo periodo regolatorio 2026-2029, possa presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.10;

Dato atto altresì che ARERA, con determinazione n. 1/DTAC/2026 del 13 Aprile 2026, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif nonché degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;

Dato atto che:

- nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gallipoli, risulta definita e/o operativa l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), quale ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011;
- la L.R. Puglia 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni*

nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"*;

- nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da AGER si concretizza anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati dell'annualità 2024, costituente la base su cui è stato elaborato l'aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2026;
- per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, va applicato quanto prescritto dal MTR-3 in considerazione che il Comune è soggetto contraente e obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio;

Evidenziato che:

- il Comune di Gallipoli, in data 20 aprile 2026, ha trasmesso ad AGER la documentazione necessaria alla predisposizione del Piano Finanziario, mentre il soggetto gestore del servizio di igiene urbana ha provveduto per proprio conto;
- secondo quanto prescritto dall'art. 30 del MTR-3, la procedura di validazione - svolta dalla struttura interna dell'ETC - consiste nella verifica della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori e del rispetto della metodologia prevista dal medesimo MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti nonché del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

Appurato che AGER, con pec acquisita il 25 luglio 2026, al prot. 0045272/2026, ha trasmesso la Determina n. 406 del 24 luglio 2026, di approvazione della predisposizione del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 e di validazione dell'ambito tariffario del Comune di Gallipoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif secondo quanto prescritto dal MTR-3, in uno alla Relazione di validazione e al PEF;

Visti quindi il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 di questo Ente e la relazione allegata, acclusi alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di C.C. n. 23 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto *Presa d'atto della Determina AGER n. 135 del 23 aprile 2022 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per il periodo 2022-2025 del Comune di Gallipoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363/2021 e del MTR-2 allegato*;
- la deliberazione di C.C. n. 14 del 20 luglio 2024, avente ad oggetto *Presa d'atto della Determina AGER n. 262/2024 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione dell'aggiornamento biennale del PEF per il periodo 2024-2025 del Comune di Gallipoli, ai sensi dell'art. 8 della delibera n. 363/2021, come modificata dalla delibera n. 389/2023*;
- la deliberazione ARERA n. 591/2025/R/rif del 30 dicembre 2025, recante *Determinazioni in ordine all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio di*

gestione integrata dei rifiuti urbani, proposto dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), con riferimento a taluni comuni del pertinente territorio, per il biennio 2024-2025, tra cui il Comune di Gallipoli;

Rilevato, a tal riguardo, che:

- ARERA, con la prefata deliberazione n. 591/2025/R/rif, ha concluso con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa per il biennio 2024-2025, relativamente agli ambiti tariffari di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione, tra cui il Comune di Gallipoli, disponendo l'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza per le annualità 2024 e 2025 e il recupero, a vantaggio dell'utenza, dell'eventuale differenza nell'ambito dei pertinenti conguagli;
- AGER ha impugnato la predetta deliberazione n. 591/2025 dinanzi al TAR ma, nel contempo, giusta Determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026, ha ritenuto di avviare, per le ragioni ivi riportate, il procedimento di rideterminazione dei piani economico-finanziari per le annualità 2024-2025, ai sensi dell'art. 28 della deliberazione 363/2021/R/rif, come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif;

Atteso che, in generale, AGER, in qualità di ETC, è responsabile della verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, dovendo comunicare al gestore gli esiti delle valutazioni compiute nonché motivare le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati;

Preso atto, al riguardo, che AGER ha assunto la Determina n. 336 del 24 luglio 2026, acquisita da questo Ente al prot. 0045225/2026, avente ad oggetto la *Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie ex deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), come modificata dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF, riferite alle annualità 2024-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Conclusione del procedimento e rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento. Ambito tariffario di Gallipoli;*

Constatato che:

- con la sopra citata Determina n. 336/2024, l'ETC ha approvato la nuova predisposizione tariffaria per il biennio regolatorio 2024-2025, la cui relazione di validazione allegata reca gli esiti dell'attività di riaccertamento della congruità degli elementi di costo e di rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per l'ambito tariffario di Gallipoli;
- per l'effetto, i conseguenti pertinenti conguagli, comprensivi del delta pregresso riferito agli anni 2024-2025, così come riconosciuti, sono assorbiti dal PEF 2026-2029 - di cui alla Determina AGER in oggetto - e imputati per competenza al singolo gestore avente diritto nei rispettivi anni di riferimento, affinché trovino completo soddisfacimento - all'interno della disciplina regolatoria - nelle predisposizioni tariffarie successive o, in caso di subentro, tra le componenti di costo non ancora recuperate da corrispondere al gestore uscente ai sensi dell'art. 21 del MTR-3;

Ricordato infine che AGER, già con nota asunta al prot. 0006714 del 4 febbraio 2021, ha significato come ciascun comune debba procedere alla presa d'atto della relazione predisposta da AGER;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal*

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito dalla legge n. 15/2022, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della legge n. 199/2025, secondo cui ***“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno”***;
- l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, secondo cui *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

Richiamati altresì:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la legge n. 147/2013;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore 5, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli 11, astenuti 6 (Cataldi, Fattizzo, Boellis, Nicoletti, Cuppone e Piteo).

DELIBERA

per tutto quanto esposto in parte narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,

1. **PRENDERE ATTO** della Determina AGER n. 406 del 24 luglio 2026, acquisita da questo Ente in

data 25 luglio 2026, al prot. 0045272/2026, con cui l'ETC ha approvato la predisposizione del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Gallipoli per le annualità 2026-2029 e proceduto alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera ARERA n. 397/2025/R/rif e del MTR-3, nonché della relazione allegata, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

2. **DARE ATTO** altresì della Determina AGER n. 336 del 24 luglio 2026, in allegato alla presente, avente ad oggetto *Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie ex deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), come modificata dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF, riferite alle annualità 2024-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Conclusione del procedimento e rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento. Ambito tariffario di Gallipoli*, recante l'approvazione della nuova predisposizione tariffaria per il biennio regolatorio 2024-2025, la cui relazione di validazione allegata reca gli esiti dell'attività di riaccertamento della congruità degli elementi di costo e di rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per l'ambito tariffario di Gallipoli;
3. **DEMANDARE** alla Direzione del servizio competente la trasmissione della presente all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

Quindi, con separata votazione che registra **voti favorevoli 11, astenuti 6** (Cataldi, Fattizzo, Boellis, Nicoletti, Cuppone e Piteo).

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

IL Presidente del Consiglio
F.to Padovano Giancarlo

II SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 04/08/2026 al 19/08/2026
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 04/08/2026

F.to **Il Messo comunale**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- o E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- o E' divenuta esecutiva il 31/07/2026 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 31/07/2026

II SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.